

N.° 1097.



## VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALMME,  
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,  
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la camera dei Deputati hanno adottato;  
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

### CAPO PRIMO

#### *Dei Depositi.*

##### Art. 1.

La Cassa dei depositi e dei prestiti che a titolo di esperimento venne con Regio Brevetto dell'11 aprile 1840 istituita presso la Direzione generale del Debito Pubblico, è definitivamente stabilita, e continuerà ad essere affidata alla stessa Amministrazione.

##### Art. 2.

Dovranno depositarsi in detta Cassa:

1.° Le somme in numerario o rappresentate da effetti del Debito Pubblico di cui l'Autorità giudiziaria abbia prescritto il deposito nei casi previsti dalle Leggi;

2.° Le somme delle indennità fissate dalle competenti Autorità amministrative nei casi preveduti dalle Leggi d'espropriazione per causa d'utilità pubblica, qualora gl'interessati ricusino o non sieno in grado di ritrarle;

3.° Le somme dovute da Divisioni, Provincie, Comuni o Istituti di carità e di beneficenza, delle quali non possa effettuarsi lo sborso ai rispettivi creditori, o per causa d'opposizioni o per non aver questi la libera amministrazione dei loro averi;

4.° Le somme provenienti da successioni di regnicoli deceduti all'estero, finché gli aventi diritto possano assumere il possesso;

5.° Le somme delle malleverie che i Tesorieri ed altri contabili saranno autorizzati a prestare in numerario dopo la pubblicazione della presente Legge.

##### Art. 3.

La Cassa dovrà ricevere i fondi disponibili delle Divisioni, delle Provincie, dei Comuni e degli Istituti di carità e di beneficenza.

Questi depositi dovranno essere accompagnati da una dichiarazione che spieghi se si intendano operati per un tempo determinato, ovvero si vogliono

rimborsabili a richiesta nella mora infra spiegata.

Art. 4.

La Cassa è pure autorizzata a ricevere le somme che i particolari e gli stabilimenti non compresi nell'articolo precedente volessero depositarvi.

Artt. 5-15

- *omissis* -

## CAPO SECONDO.

### *Dell'impiego dei fondi della Cassa.*

Art. 16

I fondi della Cassa saranno impiegati in prestiti alle Divisioni, Provincie, ai Comuni ed agli Istituti di carità e di beneficenza per l'eseguimento di opere pubbliche debitamente autorizzate e per l'estinzione di loro debiti; i fondi che nelle ricognizioni mensili di cui all'articolo 24 risultassero sovrabbondanti ai prossimi bisogni di prestiti potranno essere convertiti nell'acquisto di rendite ed effetti del Debito Pubblico sulla proposta della Commissione di vigilanza di cui all'art. 23.

Art. 17.

I prestiti e gli acquisti di rendite del Debito Pubblico dovranno essere autorizzati con Decreto Reale a relazione del Ministro dei Lavori Pubblici. Nel Decreto Reale saranno prefissate le epoche e le rate del rimborso dei prestiti, noti che le more, le quali per altro non potranno eccedere lo spazio d'anni dieci dall'epoca del pagamento della prima rata.

Art. 18.

La proposta dei Decreti Reali per i prestiti sarà fatta dal Ministro dei Lavori Pubblici, previo il parere di una Commissione permanente di cinque membri.

Membro nato sarà il Direttore generale del Debito Pubblico, al quale in caso di assenza od impedimento supplirà il Vice-Direttore generale.

Gli altri quattro membri saranno nominati dal Re sovra proposta dello stesso Ministro, concertata con quello dell'Interno.

Il Presidente della Commissione sarà nella stessa conformità nominato e scelto fra i membri di essa.

Art. 19.

La quota dell'interesse da corrisondersi sulle somme anticipate sarà fissata per disposizione generale con Decreti Reali a seconda delle esigenze dei tempi sulla proposta della Commissione dei prestiti, sentita la Commissione di vigilanza. Essa non potrà eccedere la ragion legale.

L'interesse decorrerà dalla data dei mandati spediti pel pagamento delle rate.

Art. 20.

Le rendite del Debito Pubblico che saranno come sopra acquistate dovranno essere iscritte a nome della Cassa, e non potranno essere alienate se non in seguito a deliberazione della Commissione di vigilanza.

Art. 21.

Verificandosi per la Cassa un urgente bisogno di fondi, in seguito ad imprevisti rimborsi di depositi, ovvero di ritardi nella restituzione dei prestiti, senza che si possa o convenga supplirvi coll'alienazione di rendite di sua spettanza, l'Amministrazione potrà con l'assenso della Commissione di

vigilanza chiedere un temporario sussidio dal Pubblico Erario, da concedersi per Decreto Reale, sinché la Cassa non abbia verso le Finanze un debito eccedente in complesso le L. 200 m.

I sussidi in eccedenza di questa somma saranno concessi per Legge.

Il termine del rimborso sarà fissato dalla Legge o Decreto che autorizzerà il sussidio.

### CAPO TERZO.

#### *Dell'amministrazione della Cassa.*

##### Art. 22.

La Cassa continuerà ad essere compresa nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, salvi i concerti coi Ministeri dell'Interno e delle Finanze, nei casi preveduti dalla presente Legge, e continuerà parimente ad essere affidata alla Direzione generale del Debito Pubblico.

##### Art. 23.

La detta Cassa è sopravvegliata da una Commissione composta:

Di due Senatori e due Membri della Camera dei Deputati nominati annualmente dalle rispettive Camere;

Di due Consiglieri di Stato designati dal Re sulla proposizione concertata dei Ministri dell'Interno, dei Lavori Pubblici e delle Finanze;

Di un Membro della Camera dei conti deputato dal Primo Presidente di essa;

Del Presidente della Commissione dei prestiti di cui all'art. 18;

E del Direttore generale del Debito Pubblico, amministratore della Cassa.

La Commissione stessa eleggerà il suo Presidente fra i membri che la compongono.

##### Art. 24.

In ogni mese il Direttore generale del Debito Pubblico amministratore della Cassa renderà conto alla detta Commissione della situazione della medesima.

La Commissione potrà inoltre procedere a tutte quelle verificazioni che crederà necessarie per assicurarsi dell'esattezza delle scritturazioni, e del buon andamento del servizio.

##### Art. 25.

Alla sessione annuale del Parlamento, il Presidente della Commissione, a nome della Commissione stessa rassegnerà una relazione scritta alle due Camere sulla direzione morale e sulla situazione materiale della Cassa.

##### Art. 26.

Le discipline di contabilità attualmente vigenti pel servizio della Cassa, sono mantenute, salvo quelle successive modificazioni che si riconoscessero necessarie le quali dovranno essere concertate tra il Dicastero dell'Interno, dei Lavori Pubblici e delle Finanze, e sancite con R. Decreto sulla relazione del Ministero delle Finanze.

##### Art. 27.

Il Tesoriere incaricato del maneggio dei fondi di detta Cassa alla scadenza dell'anno finanziario corrispondente a quello stabilito per la contabilità dello Stato rimetterà al Direttore generale del Debito Pubblico amministratore della Cassa il suo conto particolarizzato di caricamento e scaricamento corredato da tutti i necessari documenti, il quale dopo che sarà stato sottoposto alla Commissione di vigilanza, sarà dal detto amministratore firmato e trasmesso al

Magistrato della Regia Camera dei conti per le definitive sue verificazioni.  
Il ristretto di questo conto verrà stampato e pubblicato colla relativa  
deliberazione della Camera.

Artt. 28-30  
- *omissis* -

Torino addì diciotto di novembre mille ottocento cinquanta.

**VITTORIO EMANUELE**

V.° SICCARDI.

V.° NIGRA.

V.° COLLA.

PALEOCAPA.